

ALLEGATO 1 - Modifiche ai "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione - Istruzioni per i beneficiari dei progetti e percorsi di internazionalizzazione delle imprese presentati dai Consorzi per l'internazionalizzazione - 2019"

1) Al punto **1.2 "CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE"** e al punto **1.4. "CALCOLO DEL CONTRIBUTO"**, in riferimento alla **soglia minima di spesa**, l'indicazione:

- *"Il totale delle spese rendicontate e ammesse al Saldo, comprensive di quanto rendicontato ed ammesso al SAL, eventualmente ricondotte alle percentuali e agli importi massimi per voce di spesa previsti al par. 8. del bando, **dovrà essere almeno pari al 60% dell'investimento totale del progetto ammesso in fase di concessione**, pena la revoca, ai sensi del paragrafo 17. del bando"*
- *L'importo totale delle spese ammesse, al termine delle verifiche in fase di rendicontazione del Saldo (comprensive quindi di quanto ammesso nella rendicontazione del SAL), **dovrà essere almeno pari al 60% del progetto ammesso in fase di concessione** o a seguito di successive variazioni approvate dalla Regione, pena la revoca*

va sostituita, in entrambi i paragrafi, da:

- *"...**dovrà essere almeno pari al 40% dell'investimento totale del progetto ammesso in fase di concessione**";*

2) al punto **1.4. "CALCOLO DEL CONTRIBUTO"**, in riferimento alle **spese ammissibili** per il Progetto di Internazionalizzazione, l'indicazione:

- *"la partecipazione a **fiere svolte in Italia**, con qualifica internazionale, non rappresenti più del 50% della spesa rendicontata ammessa dedicata alla voce partecipazioni fieristiche, come indicato al par. 8.4 del bando,"*

viene eliminata;

3) al punto **2.2.1 "SPESE AMMISSIBILI"** in riferimento all' **ammissibilità delle spese sostenute**, viene aggiunta l'indicazione: *"Ai sensi della DGR n. 170/2020, sono ammissibili anche le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche o eventi ai quali il consorzio non abbia potuto partecipare per cause di forza maggiore estranee alla propria volontà (cancellazione della fiera, recessione dell'organizzatore dal contratto di affitto dello spazio espositivo, impossibilità di accedere al paese in cui si svolge la manifestazione e casi simili) e per le quali non sia stato possibile ottenere il rimborso; nella relazione tecnica finale il consorzio sarà tenuto ad allegare la documentazione necessaria a comprovare la causa di forza maggiore oggettiva e l'impossibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute."*

4) al punto **1.1. "PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE"**, in riferimento alla **proroga dei progetti e dei termini di rendicontazione**, l'indicazione:

- **primo pagamento (SAL): entro il 30/04/2020**, per le spese sostenute nel corso del 2019, ovvero fatturate tra il 1/01/2019 e il 31/12/2019, e pagate entro il 22/08/2020;
- **secondo pagamento (Saldo): entro il 30/04/2021**, per le spese sostenute nel corso del 2020, ovvero fatturate tra il 1/01/2020 e il 31/12/2020, e pagate entro il 10/02/2021

va sostituita con:

- **primo pagamento (SAL): entro il 22/08/2020**, per le spese sostenute nel corso del 2019, ovvero fatturate tra il 1/01/2019 e il 31/12/2019, e pagate entro il 10/02/2020;
- **secondo pagamento (Saldo): entro il 30/04/2021**, per le spese sostenute nel corso del 2020, ovvero fatturate tra il 1/01/2020 e il 31/12/2020, e pagate entro il 10/02/2021;
- **Saldo in una unica soluzione: entro il 22/08/2020**, per le spese sostenute comunque nel corso del 2020 (salvo i progetti per i quali è stata chiesta una proroga ai sensi della DGR 170/2020), le cui spese siano state fatturate e pagate entro la data di presentazione della rendicontazione e i progetti di considerino conclusi;

*Esclusivamente per i progetti ai quali è stata concessa una proroga al 31/12/2021, ai sensi della DGR 170/2020, il termine massimo per la presentazione della rendicontazione del **secondo pagamento (saldo)** è posticipato al 25/02/2022.*

*Le spese rendicontate a saldo, per i progetti prorogati, dovranno essere sostenute entro il 31/12/2021 e interamente quietanzate entro il 25/02/2022.*

Viene aggiunto inoltre:

**"Non saranno considerate ammissibili,...**, le rendicontazioni:  
 • *non pervenute entro i termini previsti dal bando al par. 15 , come modificato dalle determinazioni n. 5225/2020 e DGR n. 170/2020."*

- 5) al punto **2.2.1 "Spese ammissibili"**, in riferimento ai **termini di fatturazione e pagamento delle spese**, viene modificata ed aggiunta l'indicazione:

*"rispettare il periodo di ammissibilità delle spese, ovvero: ... (secondo punto) - essere interamente sostenute (quietanziate) entro e non oltre il **22/08/2020** per i progetti rendicontati al Saldo in unica soluzione entro tale data mentre per i progetti conclusi entro il 31/12/2020 e rendicontati a Saldo entro il 30/04/2021, devono essere quietanzate entro e non oltre il **10 febbraio 2021**; terzo punto) - esclusivamente per i progetti per i quali è stata chiesta una proroga al 31/12/2021 ai sensi della DGR 170/2020, essere sostenute **entro il 31/12/2021** e interamente quietanzate **entro il 25/02/2022**;*

- 6) al punto **2.2.2 "Spese non ammissibili"**, in riferimento ai **termini di fatturazione e pagamento delle spese**, l'indicazione:

- *relative a fatture non integralmente quietanziate entro il termine previsto dal bando al paragrafo 15. ovvero la data del 10 febbraio 2021;*

- *fatturate prima della data di inizio del progetto 01/01/2019 e dopo il 31/12/2020;*

*viene sostituita da:*

- *relative a fatture e quietanze che non rispettano i termini previsti dal bando al par. 15 e successive modifiche, e riportati al punto 1.1. "PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE" del presente manuale.*
- *fatturate prima della data di inizio del progetto 01/01/2019 e dopo i termini indicati al punto 1.1. del presente manuale;*